



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 42/TFT del 21 febbraio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 42/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 febbraio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 190

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. N. Di Ronza, Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone.

Proc.6915/777pfi18-19/MS/CS/JG del 27.11.1969 (Campionato Juniores Regionale).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Società Asd Pompeiana 1929, che ai sensi dell'art.32 sexies C.G.S., la predetta società aveva concordato con la Procura Federale, le sanzioni, rese note dalla F.I.G.C. con C.U. 49//AA dell'8.08.2019. Atteso che l'ammenda di cui al citato accordo, non è stata versata dalla società nel previsto termine perentorio, ai sensi dell'art.32 sexies, comma 2, del C.G.S., la F.I.G.C. con successivo C.U.143/AA dell'11.11.2019 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto.

Pertanto, vista la proposta del sostituto Procuratore Federale, deferisce la società Asd Pompeiana 1929 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. Delibera di ritenere dimostrato per tabulas la responsabilità della società Asd Pompeiana 1929 poiché effettivamente non risulta versata l'ammenda di cui al C.U.n.49/AA. Proponeva per la società Asd Pompeiana due (2) punti di penalizzazione ed euro 450,00 di ammenda. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

##### DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società ASD Pompeiana 1929 la sanzione di euro 300,00 di ammenda e (2) due punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

FASC. 189

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. N. Di Ronza, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone.

Proc.6568/1359pfi18-19/MS/CS/ep del 20.11.2019 (Campionato allievi provinciali CE).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Caliendo Lorenzo n.14.08.1989, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Francolise 2017, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Roma Mauro n.11.02.2003, (gare del 9.12.2018 e 21.12.2018), Iossa Giuseppe n.25.12.2002 (gara del 14.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Balasco Salvatore (1 gara), Guadagno Luigi (1 gara) e Mottola Antonio (1 gara) della società Asd Real Francolise 2017 la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Real Francolise 2017 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., ora trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Francolise 2017, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai : sigg. Balasco Salvatore (1 gara), Guadagno Luigi (1 gara) e Mottola Antonio (1 gara) della società Asd Real Francolise 2017, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Caliendo Lorenzo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Francolise 2017, ed il suo presidente Sig. Caliendo Lorenzo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Roma Mauro quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Iossa Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Balasco Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Guadagno Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Mottola Antonio la sanzione di mesi (3) di inibizione; per il Presidente Caliendo Lorenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real Francolise 2017 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real Francolise 2017 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Caliendo Lorenzo la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; calciatori: Roma Mauro la sanzione della squalifica di (3) tre giornate di gare, Iossa Giuseppe la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare; per i dirigenti accompagnatori sigg. Balasco Salvatore, Guadagno Luigi e Mottola Antonio la sanzione della inibizione di mesi (2) due; per la società Asd Real Francolise 2017 non luogo a procedere poiché cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 188**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. N. Di Ronza, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone.**

**Proc.6656/1249pfi18-19/CS/ps del 21.11.2019 (Campionato provinciale Terza categoria NA).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Mascolo Antonio n.24.03.1997, all'epoca dei fatti Presidente della società Gsd Amstaff Sangiovanni, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Spena Alessandro n.1.10.1997, (gara dell'11.11.2018), Luciano Antonio n.13.08.1999 (gara del 25.11.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Donzelli Luca (2 gare) della società Gsd Amstaff Sangiovanni per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Gsd Amstaff Sangiovanni per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., ora trasfuso nell'art.,6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Gsd Amstaff Sangiovanni, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal : sig. Donzelli Luca della società Gsd Amstaff Sangiovanni con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Mascolo Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Gsd Amstaff Sangiovanni ed il suo presidente Sig. Mascolo Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Spena Alessandro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luciano Antonio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Donzelli Luca la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Mascolo Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Gsd Amstaff Sangiovanni la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Gsd Amstaff Sangiovanni alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla

regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Sig. Mascolo Antonio la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre; calciatori: Spena Alessandro e Luciano Antonio la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare ciascuno, dirigente accompagnatore: sig. Donzelli Luca la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre; la società Gsd Amstaff Sangiovanni non luogo a procedere poiché cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 192**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. N. Di Ronza, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone.**

**Proc.7186/1045pfi19-20/CS/ps del 3.12.2019.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Ritenuto che per mero errore materiale è stato indicato quale Presidente della Asd Virtus Futsal Flegrea, ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea, il sig. Falcone Roberto, anche la sig.ra Anna Cerrone sia nella CCI del 5.04.2019 – notificata in pari data – che nel successivo deferimento del 4.96.2019 – notificato in pari data – e che pertanto si procede a riproporre la CCI al Presidente effettivo all'epoca dei fatti sig.ra Anna Cerrone. Per rispondere della violazione degli artt.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli art.7 comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF.**

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive. La sig.ra Anna Cerrone, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Anna Cerrone la sanzione di mesi quattro di inibizione. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**per la sig.ra Anna Cerrone la sanzione di mesi (3) tre di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 21 febbraio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**